



Circolare informativa per la clientela
n. 29/2011 del 20 ottobre 2011

**TASSAZIONE delle RENDITE FINANZIARIE
e dei CAPITAL GAIN
NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO
(D.L. 138/2011, conv. dalla L. 148/2011)**

In questa Circolare

- 1. Riordino delle imposte sostitutive**
- 2. Decorrenza**
- 3. Riporto delle minusvalenze**
- 4. Affrancamento**

L'art. 2, co. 6-34, D.L. 13.8.2011, n. 138 (cd. Manovra di Ferragosto), conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, ha operato un **riordino** delle **rendite finanziarie** – ritenute e imposte sostitutive – stabilendo, tra l'altro, l'aumento della tassazione dal 12,5% al 20% degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni non qualificate.

Sono però rimasti **invariati** taluni **principi cardine** del sistema, come:

- la preferenza della tassazione a titolo definitivo mediante ritenute a titolo d'imposta o ritenute sostitutive prelevate dagli intermediari;
- la tassazione del reddito percepito, relegando quello maturato al solo regime del risparmio gestito;
- non compensabilità dei redditi di capitale (dividendi, interessi, proventi dalle polizze vita, dei fondi comuni d'investimento, dei pronti contro termine, nei prestiti titoli, ecc.) con le minusvalenze classificate tra i «redditi diversi».

1. RIORDINO delle IMPOSTE SOSTITUTIVE


Dall'1.1.2012 l'**aliquota base** delle rendite finanziarie applicabile ai redditi percepiti dalle persone fisiche (derivanti da partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa), ⁽¹⁾ dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dai trust viene fissata al **20%**.

L'applicazione ai dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate ⁽²⁾ della ritenuta a titolo d'imposta nella nuova misura del 20% anziché del 12,5% ha reso, nella maggior parte dei casi, più **conveniente** il **regime impositivo** delle **partecipazioni qualificate** rispetto a quello delle non qualificate, invertendo l'impostazione normativa adottata in precedenza. ⁽³⁾ La disparità avrebbe potuto risolversi introducendo la previsione del ricorso opzionale alla imposizione ordinaria (sia pure nella misura ridotta del 49,72%).

Ciò anche in considerazione della circostanza che la giurisprudenza (Corte di Giustizia Ue, sentenza 12.6.2003, causa C-234/01) ha affermato che l'imposizione a titolo d'imposta è lecita nella misura in cui consente di pervenire ad una tassazione analoga a quella prevista in via ordinaria.

L'**aliquota** del **12,5%** si applica sui **titoli di Stato ed equiparati**. ⁽⁴⁾

L'aumento dell'aliquota al 20% comporta un aggravio per i contribuenti, dal momento che la maggior parte delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze era applicabile nella misura del 12,5%. Solo la **tassazione** sugli **interessi** dei **conti correnti** bancari e postali, dei **depositi** di risparmio e dei **certificati** di deposito subisce una **riduzione**, passando dal 27% al **20%**.



L'**aumento riguarda** le imposte dovute:

- sui **redditi di capitale** di cui all'art. 44, D.P.R. 917/1986: gli interessi su mutui, depositi e conti correnti (precedentemente assoggettati ad aliquota del 27%), gli interessi su obbligazioni e titoli similari, le rendite e le prestazioni annue perpetue, i dividendi, i proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i proventi da mutuo di titoli garantito, i redditi derivanti dai contratti di capitalizzazione. Stessa sorte per i dividendi distribuiti a soggetti non residenti, che sono assoggettati alla ritenuta «in uscita» con l'aliquota del 20% o con quella inferiore eventualmente stabilita nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

- sui **redditi diversi di natura finanziaria** di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986 (es. le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane o estere, residenti in Paesi white list, o black list, se quotate; le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi, e di quote di fondi comuni; ⁽⁵⁾ i proventi degli strumenti derivati, ecc.).
Invariato il quadro di **tassazione** su utili e plusvalenze relativi a:
 - **partecipazioni qualificate** e redditi ad essi assimilati detenute dalle **persone fisiche** residenti, secondo cui il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (o del 100% se la società emittente è in un Paese black list, salvo interpello disapplicativo. In questi casi la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Tale tassazione si applica anche in presenza di partecipazioni «indirette» in queste società. Se, invece, i titoli sono quotati, ⁽⁶⁾ sui dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi black list si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20%);
 - **partecipazioni non qualificate** detenute in società black list non negoziate in mercati regolamentati, tassate integralmente, salvo interpello disapplicativo;
 - interessi su **finanziamenti** (art. 26, ultimo comma, D.P.R. 600/1973) percepiti da residenti, tassati integralmente;
 - utili corrisposti a società ed enti soggetti alle **imposte** sui **redditi delle società** in Stati della Ue o Stati See (art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/1973), soggetti alla ritenuta dell'1,375%;
 - **partecipazioni** che generano redditi cui spetta l'**esenzione** in conformità a quanto previsto dalla Direttiva «madi-figlie».

2. DECORRENZA

Quanto all'entrata in vigore delle nuove aliquote, si distingue fra:

- soggetti in regime di **risparmio gestito** (tassazione con aliquota del 12,5% per la parte maturata – come nel caso del rateo di cedola o scarto di emissione – entro il 2011 e del 20% per la parte maturata dal 2012);
- soggetti in regime di **risparmio amministrato** o in **regime di dichiarazione** (per titoli bancari, titoli esteri e quelli di società italiane quotate, nonché proventi delle polizze vita, occorre aver riguardo alla parte maturata nel 2011 e a quella maturata successivamente, mentre per gli altri titoli si avrà riguardo alla scadenza della cedola, rilevando come spartiacque la data del 31.12.2011. Per i dividendi occorre aver riguardo alla data in cui l'utile è percepito, a prescindere dalla delibera di distribuzione. La nuova aliquota riguarderà, quindi, anche gli **utili prodotti prima del 2012 e accantonati in riserva**).

Con riferimento alle **plusvalenze**, l'aliquota del 20% sarà applicabile alle cessioni di **partecipazioni realizzate dopo l'1.1.2012** a titolo oneroso o per il **rimborso/scadenza** del titolo.

La plusvalenza si intende **realizzata** al momento in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso (o il rimborso del titolo o la scadenza del contratto), mentre non rileva l'incasso del corrispettivo in assenza del realizzo. Pertanto, eventuali **pagamenti dilazionati di cessioni anteriori al 31.12.2011** saranno soggetti alle **vecchie aliquote**, all'atto della cessione (C.M. 24.6.1998, n. 165, par. 5.2.1 e C.M. 16.7.1998, n. 188, punto 11).

DISTRIBUZIONE ANTICIPATA di UTILI

Le società che intendono **distribuire gli utili entro il 31.12.2011** dovranno **effettivamente corrisponderli** ai soci entro tale data per poter applicare la ritenuta del **12,5%**. Entro tale data dovrà, evidentemente, essere adottata la **delibera** dell'Assemblea dei soci (con la registrazione del verbale entro 20 giorni e il pagamento dell'imposta di registro fissa di 168 euro).

Va, però, tenuto presente che la distribuzione dei dividendi deve riguardare **anche** quelli di spettanza dei soci in possesso di **partecipazioni qualificate** ovvero **detenute nell'esercizio dell'attività d'impresa**, che, pur non essendo interessati dall'incremento impositivo, subirebbero, l'onere dell'anticipata tassazione degli stessi (Cass., 29.4.2009, n. 10030).

Quindi le società che, per fruire del regime più favorevole precedente, distribuiranno gli utili entro il 31.12.2011 dovranno fare attenzione alle posizioni dei soci qualificati o imprenditori, che potrebbero subire la penalizzazione conseguente all'anticipata tassazione degli utili stessi.

Tale onere potrebbe, tuttavia, risultare attenuato in presenza di **utili o riserve di utili formati entro il 2007**, che si **presumono distribuiti**, ai fini fiscali, prima di quelli successivi e che concorrono ancora a formare il reddito nella misura del **40%** anziché del 49,72%. Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 47, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 917/1986, si presumono prioritariamente distribuiti, indipendentemente dalla delibera assembleare, l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitali, per la quota

non accantonata in sospensione d'imposta.
 La distribuzione delle riserve entro la fine del 2011 **non** può ritenersi, in ogni caso, **elusiva**, non risultando aggirata alcuna norma, ma va applicato l'ordinario regime impositivo.

Un cenno particolare meritano i proventi derivanti dai **pronti contro termine**. La Manovra di Ferragosto prevede che a partire dall'1.1.2012 il rendimento dello strumento sarà soggetto:

- all'aliquota prevista per gli interessi derivanti dalla tipologia di titolo sottostante (**12,5%** o **20%**), per la parte di rendimento costituita dall'interesse del titolo acquistato a pronti maturato **durante il contratto**;
- all'aliquota del **20%**, per la parte di rendimento costituita dallo **scarto** tra **prezzo a pronti** e **prezzo a termine**, se positivo.

3. RIPORTO delle MINUSVALENZE

Si ricorda che il co. 28 dell'art. 2, D.L. 138/2011 contiene una disposizione volta a **limitare il riporto a nuovo** (nel limite dei 5 periodi d'imposta successivi) delle **minusvalenze realizzate fino al 31.12.2011** a fronte di cessioni di **partecipazioni non qualificate** (si ricorda che il capital gain è determinato «per masse», ossia alle plusvalenze derivanti dalla cessione sono sommate algebricamente le minusvalenze realizzate nell'arco del medesimo periodo d'imposta). In particolare, è previsto che le **minusvalenze** realizzate e non compensate entro il 31.12.2011 possano essere **compensate** con le **plusvalenze** realizzate successivamente (entro i 5 periodi d'imposta successivi alla loro maturazione) **nel limite del 62,5%** del loro ammontare. Detta percentuale deriva dal rapporto fra l'aliquota in vigore fino al 31.12.2011 (12,5%) e quella del 20% applicata dall' 1.1.2012. Lo scopo è quello di evitare che le minusvalenze maturate in vigore del regime di tassazione del 12,5% possano essere scomputate da plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva del 20%, vanificando l'effetto dell'innalzamento dell'aliquota di tassazione.

Nella tabella seguente sono riepilogate le **principali aliquote** applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi a seguito della modifica.

TASSAZIONE dei REDDITI di CAPITALI e DIVERSI – ALIQUOTE				
Investimento	Percipienti residenti (*)		Percipienti non residenti (**)	
	Proventi	Capital gain	Proventi	Capital gain
Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito	20%	20%	Non soggetti	20% ⁽¹⁾
Titoli pubblici italiani ed equiparati	12,5%	12,5%	12,5% ⁽²⁾	12,5% ⁽³⁾
Titoli di Stato esteri	12,5%	12,5%	Non soggetti	12,5% ⁽³⁾
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche, società quotate)	20%	20%	20%	20% ⁽³⁾
Obbligazioni private italiane, a prescindere dalla scadenza e dal tasso	20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾
Partecipazioni non qualificate italiane	20%	20%	1,375% 20% ⁽⁴⁾	20% ⁽⁵⁾
Partecipazioni qualificate italiane	Unico ⁽⁶⁾	Unico ⁽⁶⁾	1,375% 20% ⁽⁴⁾	Unico ⁽⁴⁾

Partecipazioni non qualificate in società black list negoziate in mercati regolamentati	20%	20%	Non soggetti	Non soggetti
Altre partecipazioni in società black list	Unico ⁽⁷⁾	Unico ⁽⁷⁾	Non soggetti	Unico ^{(1) (6)}
Fondi immobiliari italiani (con l'eccezione della tassazione per trasparenza in capo agli investitori qualificati non istituzionali)	20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾
Oicr italiani (la componente investita in titoli di Stati ed equiparati concorre al 62,5%)	20%	20%	20% ⁽²⁾	20% ⁽³⁾
Oicr comunitari armonizzati e non armonizzati (la componente investita in titoli di Stati ed equiparati concorre al 62,5%)	20%	20%	Non soggetti	20% ⁽³⁾
Altri Oicr esteri	Unico ⁽⁷⁾	20%	Non soggetti	20% ⁽³⁾
Derivati	—	20%	—	20% ⁽³⁾
Valute (se la giacenza ha superato euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui)	—	20%	—	Non soggetti
Pronti contro termine e prestito titoli (la tassazione dipende dal sottostante)	20%	—	20% ⁽²⁾	—
Finanziamenti	Unico	—	20% ⁽⁴⁾	—
Commissioni di garanzia	Unico	—	20% ⁽²⁾	—
Polizze vita (la componente investita in titoli di Stati ed equiparati concorre al 62,5%)	20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾
<p>(*) Non imprenditori. Nei confronti degli esercenti imprese commerciali in Italia, i proventi di natura finanziaria concorrono di norma alla formazione del reddito complessivo e le eventuali ritenute sono applicate a titolo di acconto.</p> <p>(**) Senza stabile organizzazione in Italia.</p> <p>(1) Salvo convenzione. Non soggetto se il titolo non si trova in Italia.</p> <p>(2) Salvo convenzione. Esenti se il beneficiario è white list.</p> <p>(3) Salvo convenzione. Esenti o non soggetti se il beneficiario è white list o il titolo è negoziato in mercato regolamentato o non è situato in Italia.</p> <p>(4) Salvo convenzione.</p> <p>(5) Salvo convenzione. Esenti o non soggetti se il beneficiario è white list o il titolo è negoziato in mercato regolamentato.</p> <p>(6) Tassazione ordinaria sul 49,72% del reddito.</p> <p>(7) Tassazione ordinaria sul 100% del reddito.</p>				

4. AFFRANCAMENTO

Al fine di evitare distorsioni dei mercati mediante la vendita di strumenti finanziari entro il 31.12.2011, al fine di godere della minor aliquota del 12,5% sui capital gain, il Legislatore ha introdotto la possibilità di **aggiornare il costo** fiscale della **partecipazione**.

Il D.L. 138/2011 ha previsto un **regime transitorio** al fine di evitare che siano soggette alla maggiore imposta del 20% anche le plusvalenze maturate prima dell'1.1.2012. È, infatti, possibile **allineare i valori fiscali** delle attività finanziarie detenute nell'ordinario regime della dichiarazione o in regime di risparmio amministrato (per i titoli immessi in un regime di risparmio gestito il riallineamento non è necessario, dal momento che tale regime prevede una tassazione sul maturato) pagando un'**imposta sostitutiva del 12,5%** sulla plusvalenza latente **maturata al 31.12.2011**. La rivalutazione ha efficacia **solo se effettuata su tutti i titoli** di proprietà dell'investitore in regime di dichiarazione e su tutti i titoli inclusi in ciascun rapporto di gestione. Inoltre, dovrà essere riallineato anche il valore delle quote di fondi comuni italiani ed esteri europei e dello Spazio economico europeo.

In particolare, l'art. 2, co. 29, D.L. 138/2011, nell'ambito della revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, ha previsto la possibilità di **affrancare le plusvalenze latenti al 31.12.2011** con l'applicazione dell'imposta sostitutiva a tale data (di seguito «affrancamento»). Questa possibilità va confrontata con la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni (re)introdotta dall'art. 7, co. 2, lett. da dd) a gg), D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011 (cd. decreto «sviluppo») mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 2%** (per le partecipazioni non qualificate).

Nelle brevi note che seguono, procederemo ad effettuare un confronto delle norme sulla rivalutazione con quelle sull'affrancamento. Va peraltro subito evidenziato che, per queste ultime, restano da definire le regole di dettaglio: circostanza, questa, che incide sul panorama dei calcoli di convenienza.

L'**affrancamento** si ottiene versando l'**imposta del 12,5%** sui redditi diversi maturati fino a quella data. La misura vuole, in sostanza, evitare che le plusvalenze formatesi in un momento in cui è prevista una tassazione al 12,5% siano colpite dall'inasprimento introdotto dall'1.1.2012, momento da cui la misura salirà al 20%.

È chiaro che in questo modo vi è un **anticipazione finanziaria** rispetto al momento in cui le plusvalenze saranno eventualmente realizzate (come sempre capita in tutte le ipotesi in cui si concedono forme di affrancamento fiscale dei valori).

Le **condizioni** per l'affrancamento sono che il contribuente:

- **opti** per la **determinazione**, al 31.12.2011, delle **plusvalenze**, delle **minusvalenze** e dei **proventi** di cui all'art. 44, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986 derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 73, co. 5-quinquies, del medesimo D.P.R., a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'art. 10-ter, co. 1, L. 23.3.1983, n. 77;
- **provveda al versamento** dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli artt. 5 e 6, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.

L'**opzione** con riferimento ai valori al 31.12.2011 deve essere esercitata **in sede di dichiarazione** annuale dei redditi (Mod. Unico 2012), deve riguardare **tutti i titoli** o **strumenti finanziari** detenuti e soggetti ai mutamenti normativi. L'imposta sostitutiva deve essere versata con le **ordinarie modalità** previste per il pagamento delle imposte sui redditi, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 5, co. 4, D.Lgs. 461/1997. Nel caso di **regime amministrato** l'opzione può essere esercitata entro il 31.3.2012 e l'imposta sostitutiva deve essere versata dagli intermediari entro il 16.5.2012.

Va evidenziato che, secondo quanto previsto dal co. 34 dell'art. 2, D.L. 138/2011, con **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno stabilite le **modalità di applicazione** della procedura di affrancamento.

Il riferimento alle **minusvalenze**, in attesa di chiarimenti che dovrebbero arrivare con il regolamento di attuazione, potrebbe intendersi come la possibilità di calcolare per tutte le partecipazioni le **minus/plusvalenze latenti** ottenendo così un **risultato netto** che solo se positivo comporterà il pagamento del 12,5%.

ESEMPIO

Ipotizzando l'esistenza di due partecipazioni non qualificate la prima con una plusvalenza latente di 100 e la seconda con una minusvalenza latente di 120, si avrebbe un risultato netto negativo di 20. Il contribuente dovrebbe poter optare per l'affrancamento senza dover pagare nulla, ottenendo gratuitamente l'affrancamento della plusvalenza latente e nel contempo un abbattimento del valore fiscale della partecipazione minusvalente.

Sul punto le indicazioni del regolamento sono assolutamente necessarie, anche se si possono fare alcune considerazioni che confermerebbero la rilevanza delle minusvalenze ai fini del predetto riallineamento.

Si osserva, infatti, che l'art. 2, co. 29, lett. c), D.L. 138/2011 prevede l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva del 12,5% «eventualmente» dovuta. Anche il successivo co. 30 depone in tal senso, obbligando il contribuente ad esercitare l'opzione per tutte le partecipazioni non qualificate detenute del contribuente (in regime dichiarativo) ovvero per tutti gli strumenti finanziari posseduti nell'ambito di ogni singolo rapporto (detenuto in regime amministrato), incluse – evidentemente – quelle minusvalenti. Inoltre, la Relazione illustrativa al D.L. 138/2011 precisa che è consentito affrancare «le plusvalenze e le minusvalenze latenti» e nella relazione tecnica si fa riferimento alle «plusvalenze nette». Infine, dovrebbero essere compensabili, al fine di affrancare i valori al 31.12.2011, anche le **minusvalenze non qualificate già realizzate riportate** dai periodi d'imposta precedenti: in pratica, la procedura dovrebbe sortire i medesimi risultati che si realizzerebbero laddove il contribuente procedesse alla vendita di tutte le partecipazioni al 31.12.2011.

Dovrà, altresì, essere chiarito dal decreto di attuazione se sia possibile effettuare l'affrancamento, sia pure in via facoltativa, di parte di una **partecipazione qualificata** che, **autonomamente** considerata, configuri una **partecipazione non qualificata**. Tale possibilità, che era stata consentita in occasione dell'affrancamento del 2008 (che riguardava, però, anche le partecipazioni qualificate), risulterebbe, peraltro, in linea con la finalità dell'affrancamento che è, come evidenziato, quella di evitare che il contribuente ponga in essere cessioni di comodo in prossimità della data di entrata in vigore della riforma.

Come detto, non è questa la sola opzione possibile per il contribuente. L'art. 7, D.L. 70/2011 ha riaperto la possibilità di **rivalutare le partecipazioni**. Rispetto a quanto previsto dalla Manovra di Ferragosto tale possibilità riguarda le partecipazioni **detenute all'1.7.2011** indipendentemente dal fatto che siano qualificate o non qualificate. Con riguardo alle **non qualificate** (che vedono aprirsi, quindi, due possibili strade per il riconoscimento delle plusvalenze latenti) il decreto «sviluppo» prevede il versamento dell'**imposta sostitutiva del 2%** da calcolare **sull'intero valore**.

Quindi il contribuente potrebbe trovarsi con una **doppia opzione** (per le partecipazioni non qualificate) la cui valutazione di convenienza deve sostanzialmente tener conto del fatto che:

il D.L. 138/2011 prevede l'affrancamento mediante il pagamento del 12,5% sulle plusvalenze latenti;

il D.L. 70/2011 prevede l'affrancamento mediante il pagamento del 2% sull'intero valore.

È evidente che i calcoli saranno complicati anche dal fatto che la **nuova opzione** prevista dal D.L. 138/2011 è esercitabile con riferimento a **tutte le partecipazioni possedute** con (forse) la possibilità di abbattere la base imponibile con le minusvalenze latenti, ma una prima indicazione circa la convenienza verso una delle due opzioni è data dal rapporto tra le due misure previste e le diverse basi imponibili.

Ai fini del calcolo di convenienza occorre considerare che la rideterminazione del valore di acquisto della partecipazione è subordinata all'assoggettamento del valore rideterminato, risultante da **perizia**, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **2%** per le partecipazioni non qualificate, applicata **sull'intero importo** rideterminato.

Nel contempo è ammessa la compensazione o il rimborso di quanto versato in occasione di precedenti rivalutazioni. Questo è un aspetto fondamentale dei calcoli di convenienza.

Diversamente, l'affrancamento ex D.L. 138/2011 richiede il pagamento di un'imposta del **12,5% sui soli valori plusvalenti**.

La tabella che segue rappresenta le **principali differenze** tra la disciplina della rideterminazione del valore delle partecipazioni e l'affrancamento delle plusvalenze latenti.

RIDETERMINAZIONE e AFFRANCAMENTO		
	Rideterminazione	Affrancamento
Riferimento normativo	Art. 7, co. 2, D.L. 70/2011	Art. 2, co. 29, D.L. 138/2011
Data di riferimento	1.7.2011	31.12.2011
Oggetto	Partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. La rideterminazione può avere ad	Tutte le partecipazioni non qualificate possedute dal contribuente, a prescindere dalla

	oggetto la singola partecipazione posseduta alla data di cui sopra.	data del loro acquisto.
Imposta sostitutiva	4% (per le partecipazioni qualificate) e 2% (per le partecipazioni non qualificate), calcolata sull'intero valore periziato	12,5% sulla plusvalenza latente
Perizia	Necessaria, entro il 30.6.2012	Non necessaria
Possibilità della rideterminazione o dell'affrancamento parziale	Possibile	Non esplicitamente prevista (*)
<p>(*) La precedente procedura di affrancamento (art. 14, D.Lgs. 461/1997) consentiva di determinare il valore della partecipazione con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio approvato precedentemente rispetto alla data di affrancamento ovvero, in alternativa, al valore risultante da una perizia asseverata da un professionista abilitato (facendo emergere anche elementi extra-contabili, come l'avviamento).</p>		

- (1) *I dividendi percepiti dai soggetti Ires restano esclusi dalla formazione del reddito d'impresa nella misura del 95%. Inoltre, continua ad applicarsi la disciplina vigente per le partecipazioni, qualificate e non, possedute dalle persone fisiche e dalle società personali nell'ambito dell'attività d'impresa (concorrenza degli utili alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%).*
- (2) *Si ricorda che si considerano non qualificate le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.*
- (3) *Al riguardo assume, evidentemente, rilevanza l'aliquota Irpef marginale del socio, che dovrà adesso essere maggiore del 40,22% per rendere la tassazione dei dividendi concernenti partecipazioni qualificate meno favorevole di quella degli analoghi proventi derivanti da partecipazioni non qualificate (mentre in precedenza la soglia di indifferenza era intorno al 25,5%).*
- (4) *Buoni postali fruttiferi (R.M. 58/2000), titoli obbligazionari di Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali (quali i Boc) e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio, di enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (es. Bers, Bei, Ceca, Birs, Euratom).*
- (5) *È stata soppressa la ritenuta dell'11% sui dividendi corrisposti ai fondi pensione esteri, introdotta nel 2009 per evitare disparità di trattamento rispetto a quelli percepiti dai fondi pensione italiani. Tale soppressione potrebbe dare luogo ad un contenzioso con l'Unione europea.*
- (6) *Si veda, per l'individuazione dei titoli negoziati nei mercati regolamentati, la C.M. 18.1.2006, n. 4/E.*